



CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO
c.a.p. 14049 – Provincia di Asti

ORDINANZA N. 133 del 21/10/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: MISURE INTEGRATIVE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PER LA STAGIONE 2022/2023.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza del Sindaco n. 84 del 29/07/2021, recante limitazioni per il miglioramento della qualità dell'aria, sono state adottate misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, riguardanti la circolazione dei veicoli, la generazione di calore, gli abbruciamenti di biomassa legnosa e lo spandimento di liquami zootecnici, in conformità alle disposizioni della Regione Piemonte del Bacino Padano;
- con Decreto 6 ottobre 2022, n. 383 il Ministro della Transizione Ecologica ha disposto, alla luce della crisi energetica in atto, limitazioni per il riscaldamento degli edifici da attuare nel corso dell'inverno entrante, con alcune eccezioni;
- con il citato Decreto del MITE, per quanto riguarda la gestione degli impianti di riscaldamento nella stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (rispetto a quanto previsto dal c. 2 dell'art. 4 del DPR n. 74/2013) vengono ridotti: di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione, di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione; tale riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio (22/10/2022) e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio (07/04/2023), in relazione alle date previste per la nostra zona climatica; il Decreto prevede anche una riduzione dei valori di temperatura di 1° C;

Rilevato che le attuali condizioni climatiche, di carattere prevalentemente mite, e le previsioni meteorologiche a breve termine delineano un andamento favorevole per tutta la prossima settimana a conferma della permanenza dell'anticiclone africano che, nei prossimi giorni, manterrà le attuali temperature anomale e tipiche di fine primavera;

Considerato che questa Amministrazione intende contribuire al piano nazionale di contenimento dei consumi energetici ed adottare ulteriori misure restrittive dei limiti temporali di accensione degli impianti termici alimentati a gas naturale;

Preso atto che il Sindaco può assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri definiti a livello regionale o nazionale, misure di contenimento degli inquinanti atmosferici corrispondenti ai livelli di qualità dell'aria rilevati;

Ritenuto che in relazione alla crisi energetica in atto ed alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di limitare ulteriormente il consumo di combustibili fossili eridurre, contestualmente, le emissioni di inquinanti in atmosfera;

Visti:

- l'art 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 285/1992, recante il Nuovo Codice della Strada;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 85 del 29/07/2021, recante le disposizione di adesione al programma MOVEIN;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 84 del 29/07/2021, recanti le pregresse limitazioni per il miglioramento della qualità dell'aria;
- il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n. 383, recante le limitazioni per il riscaldamento degli edifici da attuare nel corso dell'inverno entrante;

ORDINA

1. di adottare, ad integrazione di quanto stabilito con l'Ordinanza n. 84 del 29/07/2021, le seguenti misure, finalizzate al contenimento dei consumi energetici ed alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera nella stagione di riscaldamento 2022-2023:
 - A. durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal Decreto 6 ottobre 2022, n. 383, sono pari a 13 ore giornaliere: dal 29 ottobre 2022 al 07 aprile 2023;
 - B. durante il periodo di funzionamento di cui al precedente punto A, degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, fatto salvo quanto disposto in caso di livello di allerta Arancione, i valori di temperatura dell'aria, sono i seguenti:
 - a. 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b. 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

**DISPONE
CHE**

2. le riduzioni di cui al precedente punto 1A non si applicano:
 - agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
3. le limitazioni di cui al precedente punto 1A, relativamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
 - edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti



CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO
c.a.p. 14049 – Provincia di Asti

esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

4. la riduzione della temperatura di 1°C di cui al precedente punto 1.B non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria di cui al DPR n. 74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso;
- agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n. 74/2013 o dalla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
- edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

COMUNICA

Che le misure adottate con l'Ordinanza del Sindaco n. 85 del 29/07/2021, recante le disposizioni di adesione al programma MOVEIN e l'Ordinanza del Sindaco n. 84 del 29/07/2021 recante le pregresse limitazioni per il miglioramento della qualità dell'aria, restano in vigore nei termini e nei limiti geografici e temporali in esse indicati.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 241 del 7 agosto 1990, contro la presente

Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Simone Nosenzo